



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 14 FEB. 2022 Prot. 67522 Class.: C. 101 / 72.00.00.00.00 Prat. Fasc. Allegati n.3

Oggetto: emissione dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti-COVID19 e DPCM n. 5 del 4/2/2022

Ai
Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Dipartimento di Prevenzione
Direttori Distretto
Direttori Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere
Istituto Oncologico Veneto

Presidente Federfarma Veneto
Presidente Farmacieunite
Coordinatore regionale Assofarm

E p.c.
Al Direttore
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Direzione Programmazione Sanitaria
Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici
Regione del Veneto

Al Direttore Generale
Azienda Zero

Il DPCM del 4.2.2022 (Allegato 1), fornisce le indicazioni relative al rilascio dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti-COVID19 e al loro riconoscimento in modalità digitale nella Piattaforma nazionale DGC. Il citato DPCM definisce le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni esenzione, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Ai sensi del citato DPCM, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 deve essere rilasciata nei casi in cui la vaccinazione stessa viene omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute (n. 35309 del 4.8.2021 e ss.mm.ii.) . Tali certificazioni possono essere rilasciate e registrate esclusivamente da:

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta	Il certificato di esenzione può essere rilasciato dal medico di medicina generale e dai pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti
Medici vaccinatori delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere o dell'Istituto Oncologico Veneto	L'Azienda Sanitaria, secondo specifica procedura, individua i medici vaccinatori coinvolti nella campagna di vaccinazione anti-COVID19 autorizzati al rilascio delle esenzioni
Medici USMAF e medici SASN	Secondo le indicazioni fornite direttamente dal Ministero della Salute

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793447-3540 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1



Dalla data di efficacia del DPCM citato, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data (28.2.2022), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute devono essere rimesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato. Decorso tale termine (ovvero il 28.2.2022), cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

Modalità di rilascio delle certificazioni digitali di esenzione

Le certificazioni dovranno essere inserite direttamente in "Sistema TS" secondo le funzionalità predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute. Il Sistema TS consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3 del citato DPCM. L'accesso alle funzionalità del Sistema TS avviene attraverso la corretta abilitazione con le credenziali rilasciate dall'amministratore locale dell'azienda territoriale di riferimento e nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Per i medici vaccinatori dell'Azienda Sanitaria, l'amministratore di sicurezza dell'Azienda di afferenza, deve abilitare il medico assegnando il profilo "Gestione certificati di esenzione da vaccinazione" limitatamente ai medici vaccinatori identificati secondo specifica procedura aziendale.

Per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta tale funzione, in accordo con quanto previsto dal DPCM, è disponibile limitatamente ai propri assistiti. Nel caso in cui il MMG/PLS abbia nominato un medico sostituto per inserire i certificati di esenzione in sua vece, il primo deve autorizzare il secondo tramite un'apposita funzionalità disponibile solo nell'applicazione web. Tale funzione consente di inserire i seguenti dati: "Codice fiscale del medico sostituto", "Date di inizio" e "Data fine sostituzione". A seguito di tale operazione, il medico sostituto potrà inserire, tramite le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS, i dati dei certificati di esenzione specificando il medico titolare in sostituzione del quale sta operando.

Si allega un estratto del Manuale del Sistema TS che riporta le specifiche istruzioni per il rilascio di tali certificazioni (Allegato 2).

Allineamento dei dati sulle esenzioni con l'anagrafe vaccinale regionale

Al fine di assicurare l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale regionale, Azienda Zero provvederà a recuperare i dati inseriti nel Sistema TS e renderli disponibili in SIAVr allineando anche i cruscotti di monitoraggio e la reportistica. La disponibilità di tale dato in SIAVr consentirà alle Aziende di effettuare le opportune azioni di monitoraggio dell'attività e di sorveglianza nell'ambito della campagna vaccinale anti-COVID-19. Allo stesso tempo tali dati garantiranno la completezza del monitoraggio epidemiologico relativo all'andamento della campagna vaccinale stessa.

Tali dati, limitatamente ai propri assistiti, saranno inoltre messi a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera attraverso il Portale Operatore.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi

Nelle farmacie ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 è effettuata gratuitamente, solo su richiesta dell'interessato, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV, in accordo a quanto stabilito dal suddetto DPCM (art.11).

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793447-3540 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Tale controllo deve essere effettuato tramite l'apposita funzionalità del Sistema TS che consente di verificare sussistenza e validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato (Allegato 3). A riguardo, si raccomanda di fornire adeguata informazione all'interessato prima dell'effettuazione del test o al momento della prenotazione dello stesso, circa la necessità della presenza di idonea certificazione per l'accesso gratuito al test.

Si raccomanda alle SS.LL. di adeguare le procedure aziendali per garantire tale attività e di dare diffusione delle presenti indicazioni a tutti gli operatori coinvolti, inclusi i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta.

Ringraziando della collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Luciano Flor

IL VICARIO


VICARIO
Dr. Mauro Bonin

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793447-3540 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e della salute:

EMANA


il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite



dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

Art. 3.

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c)*, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c)*, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-ter» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter.»;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter dell'articolo 9 e».

Art. 4.

Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

1. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti: «, arancione e rossa».


Art. 5.

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

«Art. 9-quater.1 (*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a



quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».

Art. 6.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;


2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato le dosi di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), lettera *b)*, numero 2), primo periodo, e lettera *c)*, numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si



applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

BIANCHI, Ministro dell'istruzione

SPERANZA, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli, CARTABIA

22G00014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2022.

Conferma nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica del dott. Ugo ZAMPETTI.

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto l'articolo 4 del D.P. 28 novembre 2014, n. 14/N;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Il dott. Ugo ZAMPETTI è confermato nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2022


MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 230

22A00964



Allegato 2: estratto delle specifiche istruzioni del Manuale del Sistema TS per il rilascio delle certificazioni di esenzioni

● FUNZIONE INSERIMENTO ESENZIONI DA VACCINAZIONE

La funzione di “Inserimento esenzioni da vaccinazione” consente al medico di inserire un certificato di esenzione da vaccinazione per un certo assistito. Selezionando dal menù in alto la funzione “Esenzioni” il medico visualizzerà il seguente menù:




Figura 34 menu "Inserimento esenzioni da vaccinazione"

Scegliendo “inserimento esenzioni da vaccinazione” il medico visualizza rispettivamente la seguente pagina:

A screenshot of a web form titled 'Tamponi e certificati Covid-19'. The form is for 'Inserimento esenzioni da vaccinazione'. It features a dark blue header with the system logo and navigation tabs. The main form area contains several input fields: 'Codice Fiscale' (with an 'Esci' button), 'Cognome', 'Nome', 'Data di nascita', 'Tipologia di documento' (a dropdown menu), 'Numero identificativo del documento', 'Telefono', 'Email', 'Causale*' (a dropdown menu), 'Pregresso cartaceo' (a checkbox), 'Data inizio validita*', and 'Data fine validita*'. There are 'Ripulisci' and 'Conferma' buttons at the bottom.

Figura 35 menu "Inserimento esenzioni da vaccinazione"

L'utente deve inserire per entrambe le sezioni i campi:

- Codice fiscale dell'assistito a cui è stato somministrato il test rapido, o in alternativa i dati anagrafici.
- Causale dell'esenzione;
- Data inizio validità;

- Data fine validità;
- Opzionalmente se esiste un pregresso cartaceo del certificato.

Opzionalmente può inserire un recapito telefonico e/o email dell'assistito per velocizzare i tempi di eventuale contatto dell'assistito stesso da utilizzare anche successivamente per il recupero dell'eventuale DCC (EU Digital Covid-19 Certificate già Digital Green Pass) associato.

Per poter resettare i campi della pagina è disponibile in basso a sinistra il tasto ripulisci.

Se l'operazione va a buon fine, l'utente visualizza il messaggio di conferma come mostrato nella successiva figura e ha la possibilità cliccando sul tasto "Stampa referto" di scaricare il documento del referto in formato PDF.

Figura 36 Esito positivo dell'operazione

Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

• FUNZIONE CANCELLAZIONE ESENZIONI DA VACCINAZIONE

La funzione di "Cancellazione esenzioni da vaccinazione" consente di eliminare il dato relativo a un certificato di esenzione comunicato a Sistema TS, in caso di inserimento errato. Selezionando dal menu in alto la funzione "Cancellazione esenzioni da vaccinazione" il medico visualizza la seguente pagina:

Figura 37 Funzione "Cancellazione esenzioni da vaccinazione"

Il medico inserisce il protocollo associato dal Sistema TS all'operazione di inserimento (anche chiamato CUEV Codice Univoco Esenzione da Vaccinazione) e il codice fiscale dell'assistito. Il codice fiscale va inserito solo se l'esenzione è stata inserita per un assistito provvisto di codice fiscale. L'utente clicca sul tasto Conferma e visualizzerà un messaggio di conferma con il protocollo dell'operazione associato dal Sistema TS:

✔ La cancellazione dell'esenzione da vaccinazione è stata eseguita correttamente. Protocollo operazione 99220208005990436

Cancellazione esenzioni da vaccinazione

Protocollo TS (CUEV)*

Codice fiscale

Conferma

Figura 38 Esito positivo dell'operazione "Cancellazione esenzione da vaccinazione "

Una volta che il certificato è stato eliminato, l'utente non può visualizzare in alcun modo il dato relativo al certificato eliminato. Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

● **FUNZIONE RICERCA ESENZIONI DA VACCINAZIONE**

Attraverso la funzione "Ricerca esenzioni da vaccinazione" il medico può consultare l'elenco dei dati comunicati correttamente al Sistema TS in un determinato periodo.

Selezionando dal menù in alto la funzione "Ricerca esenzioni da vaccinazione" il medico visualizzerà i seguenti campi:

Ti trovi nella sezione [Ricerca esenzioni da vaccinazione](#)

Ricerca

Data inizio ricerca (gg/mm/aaaa)*

Data fine ricerca (gg/mm/aaaa)*

Ricerca

Figura 39 Funzione "Ricerca esenzioni da vaccinazione "

L'utente inserisce le date di inizio e fine ricerca e clicca sul tasto "Ricerca". Se l'operazione è andata a buon fine, l'utente visualizzerà nella pagina successiva l'elenco di tutti i certificati di esenzione inseriti nei giorni compresi nel periodo:

Ti trovi nella sezione [Ricerca esenzioni da vaccinazione](#) / Risultati ricerca esenzioni da vaccinazione

Risultati ricerca esenzioni da vaccinazione

Ricerca per intervallo date: 08/02/2022 - 08/02/2022

CF assistito	Cognome	Nome	Protocollo Sistema TS (CUEV)	Azione
PRVPVF80A41E155C	TESTFSE	TESTFSE	CUEV-Z1H1UTAWI	 
PRVPVF80A41E155C	TESTFSE	TESTFSE	CUEV-NHIDKJVD1U	 
PRVPVF80A41E155C	TESTFSE	TESTFSE	CUEV-HT1VDXWQSF	 

Figura 40 Esito positivo dell'operazione "Ricerca esenzioni da vaccinazione "

L'utente può scaricare il documento del referto del test in formato PDF cliccando sull'icona PDF presente in ciascuna riga della tabella.

Inoltre cliccando sull'icona della lente d'ingrandimento l'utente può visualizzare la seguente pagina di dettaglio per il certificato di esenzione:

Dettaglio esenzione da vaccinazione

Codice fiscale:

PRVVPVF80A41E155C

Cognome:

TESTFSE

Nome:

TESTFSE

Numero identificativo del documento:

Tipologia di documento:

Data di nascita:

Telefono:

Email:

Protocollo transazione (CUEV):

CUEV-Z1HJ1UTAWI

Id transazione:

99220208005990437

Data trasmissione:

08/02/2022 11:17

Causale:

01 - ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini]

Malattia:

Covid-19

Pregresso cartaceo:

NO

Data inizio validità:

08/02/2022

Data fine validità:

31/12/2022

[Indietro](#)

[Scarica documento](#)

Figura 41 Pagina dettaglio "esenzione da vaccinazione"

Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

● FUNZIONE REVOCA ESENZIONI DA VACCINAZIONE

La funzione di "Revoca esenzioni da vaccinazione" consente di eseguire la revoca di una esenzione per qualsiasi assistito prima che decada il termine dell'esenzione stessa. Selezionando dal menu in alto la funzione "Revoca esenzioni da vaccinazione" il medico visualizza la seguente pagina:

Servizio per la revoca dei certificati di esenzione

Protocollo TS (CUEV):*

Codice fiscale:

Data fine:*

Motivazioni chiusura:*

Cessazione motivazione sanitaria

Email:

[Revoca](#)

Figura 42 Funzione "Revoca esenzioni da vaccinazione"

Il medico inserisce i seguenti dati:

- il protocollo associato dal Sistema TS all'operazione di inserimento (anche chiamato CUEV Codice Univoco Esenzione da Vaccinazione)
- il codice fiscale dell'assistito. Il codice fiscale va inserito solo se l'esenzione è stata inserita per un assistito provvisto di codice fiscale.
- Data fine validità: è la data di chiusura anticipata rispetto alla data di scadenza dell'esenzione. La data può essere futura o passata ma deve comunque essere compresa nel periodo di validità dell'esenzione.
- Motivazione chiusura: la motivazione della chiusura dell'esenzione
- Email (opzionale): email dell'assistito a cui inviare il certificato di esenzione da vaccinazione aggiornato con la nuova data di fine validità in formato PDF.

L'utente clicca sul tasto Conferma e visualizzerà un messaggio di conferma con il protocollo dell'operazione associato dal Sistema TS:

✔ La revoca dell'esenzione da vaccinazione è stata eseguita correttamente. Protocollo operazione 99220208005990439

Servizio per la revoca dei certificati di esenzione

Protocollo TS (CUEV):*

Codice fiscale:

Data fine:*

Motivazioni chiusura:*

 -- Seleziona --

Email:

Revoca

Figura 43 Esito positivo dell'operazione "Revoca esenzione da vaccinazione "

Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

Allegato 3: estratto delle specifiche istruzioni del Manuale del Sistema TS per la verifica della sussistenza e validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato

La funzione di “Verifica esenzioni da vaccinazione” consente di verificare la validità di una esenzione da vaccinazione. Tale operazione è consentita solo nel giorno stesso dell'avvenuta comunicazione a Sistema TS. Selezionando dal menu in alto la funzione “Verifica Esenzioni da vaccinazione” l'utente visualizzerà la seguente pagina:



L'utente inserisce il protocollo associato dal Sistema TS all'operazione di inserimento (chiamato CUEV Codice Univoco Esenzione da Vaccinazione) e il codice fiscale dell'assistito. Il codice fiscale va inserito solo se l'esenzione è stata inserita per un assistito provvisto di codice fiscale. L'utente clicca sul tasto Verifica e visualizzerà un messaggio di conferma con il protocollo dell'operazione associato dal Sistema TS:



Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.